



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
F. SOFIA. ALESSIO – N. CONTESTABILE
(SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO)
Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966612031
E-Mail: rcic87400a@istruzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it>
Cod. Mecc. RCIC87400A - AMBITO 11 - C.F.= 91021610802 - C.U.= UF01SF

Prot. n. 397/II.2

Taurianova, 21/01/2020

Ai Sigg. DOCENTI
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Al sito WEB/albo

CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI

Anno scolastico 2019/2020

Il Collegio Docenti nella seduta del 21 gennaio 2020 ha deliberato la seguente proposta relativa ai Criteri Essenziali per lo svolgimento degli scrutini, tenendo conto del DPR 122/2009, del D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 e del documento di valutazione alunni allegato al PTOF 2019/2022.

La valutazione ha un'evidente finalità formativa ed educativa e concorre, attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo di tutti, considerati i livelli di partenza individuali.

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti, pertanto, hanno nella valutazione, lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.

La valutazione è equa, trasparente, coerente con gli obiettivi di apprendimento del curriculum.

Criteri della valutazione

1. **Gradualità**, è opportuno rispettare ritmi e modalità dell'apprendimento e della maturazione personale.
2. **Integrazione**, tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo.
3. **Globalità**, investe gli aspetti del comportamento, degli atteggiamenti, delle relazioni, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze.
4. **Individualizzazione**, la valutazione in tutte le sue tappe tiene conto del cammino compiuto da ogni alunno.
5. **Attendibilità, accuratezza, trasparenza, equità di giudizio.**

Fasi della valutazione

- **Iniziale o diagnostica** è effettuata dal singolo docente per un'analisi della situazione iniziale dei requisiti di base relativi a ciascuna disciplina.
- **Formativa** per una valutazione in itinere che svolga una funzione di stimolo al miglioramento continuo e permetta di attivare percorsi adeguati alle difficoltà riscontrate o alle potenzialità espresse.

- **Periodica (intermedia/sommativa)**, effettuata dal consiglio di classe presieduto dal D.S.o da suo delegato, per attribuire, in sede di scrutinio intermedio, la valutazione dei risultati e per la compilazione della scheda personale relativa al primo quadrimestre da notificare alle famiglie entro i primi quindici giorni di febbraio.
- **Periodica(finale/sommativa)**, effettuata dal consiglio di classe presieduto dal D.S. o da suo delegato, per attribuire, in sede di scrutinio finale, la valutazione delle competenze acquisite e per la compilazione della scheda personale relativa al secondo quadrimestre da notificare alle famiglie entro il mese di giugno.

Nel processo valutativo si terrà conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, della motivazione ad apprendere, dell'interesse mostrato e dell'impegno evidenziato nello svolgimento delle attività proposte, nonché di particolari e documentate situazioni personali.

OGGETTI DELLA VALUTAZIONE

Rendimento scolastico

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "**Cittadinanza e Costituzione**". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008;

La valutazione degli apprendimenti viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (intermini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Comportamento

Per quanto concerne la valutazione del comportamento si richiama il D.P.R. n. 122/2009 (Regolamento Valutazione Alunni), il D. Lgs. n. 62/2017 - art. 2 comma 5, il Regolamento di Istituto e il Patto di Corresponsabilità.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Si precisa che per comportamento si intende l'atteggiamento dell'allievo nei confronti del dialogo educativo ed è la sintesi dei seguenti indicatori:

- partecipazione all'attività didattica e interesse culturale;
- partecipazione alla vita della scuola;
- rispetto ed interiorizzazione delle regole (comportamento, assenze, ritardi, giustificazioni, rispetto delle consegne ...);
- rapporto con i compagni (collaborazione, corresponsabilità, rispetto delle scadenze e degli impegni assunti, lavori di gruppo ...);
- rapporto con i docenti;
- rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute;
- rispetto delle strutture e delle attrezzature.

Da ciò emerge come il giudizio sintetico di comportamento esprime un atteggiamento generale nei confronti delle esperienze di apprendimento e della scuola.

Religione Cattolica e attività didattiche alternative

I docenti incaricati dell'insegnamento alternativo partecipano alla valutazione degli alunni interessati. Nello scrutinio finale qualora si richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante dell'attività alternativa, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale analogamente a quanto avviene per l'IRC.

La valutazione sarà espressa, su nota separata, mediante un giudizio sintetico.

- OTTIMO: competenze pienamente raggiunte;
- DISTINTO: competenze raggiunte;
- BUONO: competenze globalmente raggiunte;
- SUFFICIENTE: competenze parzialmente raggiunte.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

Per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA), debitamente attestati con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 nel fascicolo personale, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento deve tenere conto delle specifiche condizioni soggettive e dell'eventuale percorso personalizzato stabilito e dal PDP redatto. La valutazione viene effettuata nel rispetto dell'art. 11 commi dal 9 al 15 del D. Lgs 62/2017.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

La valutazione degli alunni disabili va riferita agli obiettivi progettati nel PEI e i docenti disostegno, contitolari nella classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe stessa, con particolare attenzione agli alunni disabili seguiti (art.2, comma 5 – D.P.R. n. 122/09). Nello specifico, quando ci si trova a valutare alunni con disabilità non grave, per i quali vi è una semplificazione delle attività, va utilizzato il Documento di Valutazione ordinario e nel riquadro in cui s'inserisce il voto in lettere, proprio sotto a quest'ultimo, va scritta l'espressione "**la valutazione si riferisce agli obiettivi del PEI**". La valutazione viene effettuata nel rispetto dell'art. 11 commi dall'1 all'8 del D. Lgs 62/2017.

SCUOLA PRIMARIA

Predisposizione degli atti propedeutici agli scrutini.

Per l'a.s. 2019/2020 la scansione prevede due quadrimestri.

Gli scrutini sono preceduti da una fase di verifica di inserimento dei dati. Il coordinatore di classe accerta la corretta compilazione dei tabulati, successivamente ogni singola proposta di voto viene ratificata collegialmente in sede di scrutinio.

Fino a quando non saranno effettuati gli scrutini le celle resteranno modificabili, quindi, è possibile correggere eventuali errori. Ogni docente può modificare e visionare solo i dati della propria materia, mentre il docente coordinatore ha la possibilità di visionare tutto il tabellone dei voti.

Alla fine di ogni quadrimestre sarà compilato dai docenti il documento di valutazione e consegnato alle famiglie.

Parametri di giudizio: livelli di valutazione

Prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il Consiglio di Classe valuta ogni singola situazione tenendo conto in particolare dei livelli di valutazione deliberati in sede di Collegio Docenti e di seguito riportati.

I parametri hanno primariamente lo scopo di garantire all'interno dell'Istituto una omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe.

Livelli di valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria

Per i livelli di valutazione degli apprendimenti si fa riferimento a quanto già deliberato in collegio dei docenti nella seduta del 23 ottobre 2019

Sarà, inoltre, compilato il **livello globale di maturazione** intermedio e finale nell'ultima pagina del documento di valutazione.

I tabulati, la cui compilazione può essere completata anche il giorno prima dello scrutinio, sono sottoposti alla valutazione del Consiglio di Classe.

- Il tabulato è la base di qualsiasi altra documentazione anche per l'individuazione di errori materiali. Non è possibile modificare il tabulato dopo lo scrutinio.
- I registri dei Docenti costituiscono comunque la controprova di eventuali errori materiali commessi in fase di tabulazione.

Livelli di valutazione del comportamento nella Scuola Primaria

Si fa riferimento a quanto già deliberato nella seduta del collegio dei docenti del 23 ottobre 2019.

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 62/2017, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo **in casi eccezionali e comprovati** da specifica motivazione, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che comprende le discipline e gli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe

- L'art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009, dispone, infatti, che *“ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.*
- nella circolare MIUR n. 20 del 4.03.2011, esplicativa del D.P.R. n. 122/2009, relativa alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli studenti si legge *“per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.*

visto il calendario scolastico e l'orario settimanale delle lezioni, per l' a.s.2019-20 si evidenzia quantoseguita:

TABELLA DI RIFERIMENTO

TEMPO SCUOLA	ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUO	ASSENZE MAX ¼ DELL'ORARIO	EQUIVALENTE IN GG. DI ASSENZA
TEMPO NORMALE	30	990	247 ore	50 gg.
TEMPO PROLUNGATO	36	1188	297 ore	60 gg
TEMPO NORMALE+STRUMENTO	30+3	990+99	272 ore	54 gg
TEMPO PROLUNGATO+STRUMENTO	36+3	1188+99	321 ore	64 gg.

Criteria di deroga al limite previsto di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il Collegio Docenti, preso atto di quanto prescritto dal comma 7 dell'art.122 del DPR 122/09, in applicazione dell'art.10 del Dlgs 59/04, delibera che i Consigli di Classe ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs 62/2017, per **casi eccezionali**, possono derogare dal limite posto al numero di assenze facendo riferimento ai seguenti criteri:

1. Le assenze complessive non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo;
2. Le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. Tale documentazione deve essere fornita al

- Coordinatore della classe o all'Ufficio di Presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy applicata nell'istituto;
3. L'assenza dalle lezioni curricolari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo;
 4. Le assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative sulla frequenza del singolo allievo alle lezioni curricolari, saranno analizzate dal singolo Consiglio di Classe per valutarne la fondatezza;
 5. Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.
 6. Le assenze per la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI

Si precisa che le assenze rientranti nelle categorie sopraindicate devono essere adeguatamente documentate tramite certificazioni, nelle quali dovranno, necessariamente, essere riportati i periodi di assenza.

Pertanto, i Consigli di classe, prima degli scrutini finali dell'anno scolastico, dovranno verificare, per ogni singolo alunno, le condizioni di scrutinabilità dello stesso. Il Coordinatore di classe, qualora dovesse accertare condizioni di non scrutinabilità, provvederà ad inviare, tempestivamente (alcuni giorni prima dello scrutinio) comunicazione alle famiglie, accludendo nella stessa i riferimenti della normativa vigente, nonché i criteri approvati in merito dal Collegio dei Docenti.

Per consentire anche alle famiglie la massima vigilanza sulle assenze dei propri figli si fa presente che:

Sono computate come ore di assenza:

- entrate posticipate dopo 15' dall'inizio della 1a ora di lezione;
- uscite anticipate;
- assenze saltuarie per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate o altre attività organizzate dalla scuola.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna.

Si coglie l'occasione per responsabilizzare gli studenti e le loro famiglie sull'importanza di ogni ora di lezione e, quindi, sulla necessità di impegnarsi per evitare o contenere le assenze, i ritardi e le uscite anticipate.

Tutte le circostanze indicate saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Aspetti formativi e pedagogico – didattici relativi agli scrutini

- Ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (ammissione) sia negativa (non ammissione), deve avere finalità esclusivamente educative e non deve essere vista come promozione/premio e non promozione/castigo;
- nell'ottica della valutazione, che supera il puro e semplice giudizio, deve essere centrale il principio dell'attenzione alla crescita e allo sviluppo umano, culturale e civile dell'alunno;
- ogni docente all'interno del Consiglio di Classe si assume la diretta e piena responsabilità delle informazioni che offre al Consiglio e degli atti dallo stesso deliberati;
- ogni Consiglio di Classe si esprime su una valutazione degli apprendimenti efficace, che sia al contempo sommativa (valutazione del profitto scolastico), formativa (protesa alla riflessione degli alunni sui processi di apprendimento) e soprattutto autentica (non tanto e non solo ciò che l'alunno "sa", il sapere quindi, ma soprattutto ciò che l'alunno "sa fare con ciò che sa").

1) Tutti i docenti dovranno inserire con la massima attenzione nel registro elettronico le proposte di voto (in numero intero) e le assenze totali del primo quadrimestre con ampio anticipo rispetto alla data prevista per lo scrutinio

Fino a quando non saranno effettuati gli scrutini le celle resteranno modificabili, quindi, è possibile correggere eventuali errori. Ogni docente può modificare e visionare solo i dati della propria materia, mentre il docente coordinatore ha la possibilità di visionare tutto il tabellone dei voti. Pertanto sarà cura del coordinatore di classe assicurarsi che tutti i docenti abbiano inserito a sistema nel RE, per tutti gli alunni, i voti (disciplina e comportamento) e le assenze e, in caso di ritardi, sollecitare gli interessati.

Il Docente della disciplina effettuerà la sua proposta di voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante i due quadrimestri e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso ai sensi della vigente normativa. Pertanto, il docente, nell'attribuire il livello conseguente a quelle che sono state le rilevazioni intermedie annotate sul proprio registro, non tiene conto solo delle misurazioni effettuate ma anche dei seguenti criteri:

- sviluppo delle competenze rilevate (livelli di partenza);
- livello complessivo dello sviluppo dell'allievo;
- capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento;
- costanza e produttività nella partecipazione all'ambiente di lavoro;
- capacità di autovalutazione;
- utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali sono appresi;
- competenze non formali comunque utilizzate dall'alunno in contesti formativi e di apprendimento.

La proposta del docente, relativa ad ogni singola disciplina, sarà espressa in decimi, secondo la tabella inserita nel presente documento, e dovrà essere assunta dal Consiglio di classe e deliberata a maggioranza.

2) Il Consiglio di Classe procede alla:

a) AMMISSIONE alla classe successiva per gli alunni il cui giudizio è positivo, ovvero anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 62/17;

b) NON AMMISSIONE alla classe successiva per gli alunni la cui frequenza è inferiore ai tre quarti dell'orario annuale (validità anno scolastico art. 5 D.lgs n. 62/2017) e/o che presentino insufficienze tali da comportare un **motivato giudizio** di non promozione.

Ad un giudizio di non ammissione devono concorrere, tra gli altri, alcuni fattori significativi:

- a) l'aver già sostenuto un corso/percorso di sostegno/recupero con esito negativo nelle discipline con insufficienza grave;
- b) la verosimile inadeguatezza a risolvere il problema con un ulteriore corso/percorso in tali discipline;
- c) la consistenza delle lacune tale da pregiudicare la possibilità di recupero e, quindi, di inserimento fattivo nella classe successiva.

Il Collegio dei Docenti, pur nel rispetto dell'autonomia dei Consigli di Classe (organo decisionale per quanto riguarda la valutazione) e comunque ammettendo decisioni eccezionali in taluni casi particolari, suggerisce i seguenti criteri di uniformità nell'assunzione delle deliberazioni di non ammissione:

Per tutte le classi:

- **non si ammette a partire da tre insufficienze gravi, purché concorrano i fattori di cui sopra;**

In caso di non ammissione alla classe successiva viene formulata dal Consiglio di Classe una formale deliberazione in tal senso e, contestualmente, compilata una comunicazione alla famiglia contenente un'analitica descrizione dei risultati conseguiti e delle motivazioni per le quali si è giunti a tale determinazione.

Alle **decisioni di ammissione** alla classe successiva concorrono tutti gli elementi utili dell'intero anno scolastico. In particolare potrà essere espresso un giudizio di positività anche in presenza di sufficienze non piene, purché frutto di impegno costante e soprattutto di evidente recupero rispetto alle situazioni di partenza.

Per le **decisioni di non ammissione** alla classe successiva dovranno concorrere la consistenza e la persistenza di lacune tali da pregiudicare la possibilità di recupero e, quindi, di inserimento fattivo nella classe successiva. Si dovrà inoltre procedere, nella formulazione del giudizio, ad un analitico esame dell'intero processo formativo relativo all'alunno con particolare riguardo a tutte le fasi di sostegno/recupero svoltesi in corso d'anno, nonché a tutti i momenti di verifica e di valutazione cui è stato sottoposto.

La decisione di non ammissione è deliberata a maggioranza, con adeguata motivazione e tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 6 del d.Lgs n. 62/17.

ELEMENTI SU CUI BASARE LA VALUTAZIONE FORMATIVA ED IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE

1. Validità dell'anno scolastico ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 62/2017 e dell'art. 10 c. 1 e 2 D. Lgs n. 59/2004);
2. Raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe (totale o parziale);
3. Numero delle INSUFFICIENZE;
4. Gravità delle INSUFFICIENZE (es. abilità di base linguistico/logico-matematiche)
5. Impegno dimostrato;
6. Relazione fra livelli di ingresso e risultati conseguiti;
7. Possibilità di avvicinarsi progressivamente agli standard minimi disciplinari anche mediante un lavoro individualizzato domestico;
8. Possibilità di seguire proficuamente il programma del successivo anno scolastico;

9. Interesse, motivazione all'apprendimento, partecipazione e frequenza all'attività scolastica.

Predisposizione degli atti propedeutici agli scrutini.

Per l'a.s. 2019/2020 la scansione prevede due quadrimestri.

Gli scrutini sono preceduti da una fase di raccolta dei dati. I Docenti compilano appositi tabulati, predisposti dallo Staff di Dirigenza, sui quali vengono riportate le valutazioni parziali formulate da ogni Docente per ciascun allievo in ogni materia.

Sui tabulati viene indicato anche il **giudizio sintetico di comportamento valutato su specifici livelli**. I tabulati, la cui compilazione può essere completata anche il giorno prima dello scrutinio, sono sottoposti alla valutazione del Consiglio di Classe.

- Il tabulato è la base di qualsiasi altra documentazione anche per l'individuazione di errori materiali. Non è possibile modificare il tabulato dopo lo scrutinio.
- I registri dei Docenti costituiscono comunque la controprova di eventuali errori materiali commessi in fase di tabulazione.

Giudizio sintetico di Comportamento

Il giudizio di comportamento fa riferimento alle competenze di Cittadinanza europea, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al Regolamento di Istituto a.s. 2019/2020 e al Patto di Corresponsabilità a.s. 2019/2020 e al D. Lgs n. 62/2017. Quindi precisa che per comportamento si intende l'atteggiamento dell'allievo nei confronti del dialogo educativo ed è la sintesi dei seguenti indicatori:

- partecipazione all'attività didattica e interesse culturale;
- partecipazione alla vita della scuola;
- rispetto ed interiorizzazione delle regole (comportamento, assenze, ritardi, giustificazioni, rispetto delle consegne ...);
- rapporto con i compagni (collaborazione, corresponsabilità, rispetto delle scadenze e degli impegni assunti, lavori di gruppo ...);
- rapporto con i docenti;
- rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute;
- rispetto delle strutture e delle attrezzature.

Da ciò emerge come il **giudizio sintetico di comportamento** si riferisca ad un ambito più ampio del semplice profitto conseguito nelle singole discipline, ed esprima un atteggiamento generale nei confronti delle esperienze di apprendimento e della scuola.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO nella Scuola Secondaria di 1° grado

Si fa riferimento a quanto già deliberato nella seduta del collegio dei docenti del 23 ottobre 2019:

Parametri di giudizio: livelli di valutazione

- Prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il Consiglio di Classe valuta ogni singola situazione tenendo conto in particolare dei livelli di valutazione deliberati in sede di Collegio Docenti e di seguito riportati.

- I parametri hanno primariamente lo scopo di garantire all'interno dell'Istituto una omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe.

Per quanto attiene invece agli **allievi con difficoltà**, il Consiglio di Classe valuterà:

- **Quantità delle lacune:**

In primo luogo verrà considerata la QUANTITÀ DELLE LACUNE nella preparazione, in particolare un numero di lacune che sia segno di oggettiva difficoltà nell'apprendimento e tale da compromettere la possibilità di un recupero;

- **Profondità delle lacune:**

Sarà quindi analizzata la PROFONDITÀ DELLE LACUNE, particolarmente nelle discipline che caratterizzano il percorso delle abilità di base (italiano - matematica);

- **Recuperabilità delle lacune:**

Andrà considerata, inoltre, la RECUPERABILITÀ, intesa come la reale possibilità da parte dello studente di colmare le lacune accumulate nell'apprendimento. Il Consiglio valuterà bene se la non ammissione potrà consentire un reale recupero delle abilità.

LIVELLI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI nella Scuola Secondaria di 1° Grado

Si fa riferimento a quanto già deliberato nella seduta del collegio dei docenti del 23 ottobre 2019.

ESAMI DI IDONEITÀ

Gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione.

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria. Oppure sostengono l'esame di idoneità all'esame di Stato conclusivo del I ciclo d'Istruzione in qualità di candidati privatisti. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI.

L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione da una scuola non statale non paritaria a questa Istituzione Scolastica.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica.

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente scolastico e viene costituita una specifica commissione.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.

Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Nicolosi

